



Allegato "C"
D.C.C. n..... del.....

COMUNE DI TREVISO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
SERVIZIO 49 – PIANI E PROGETTI

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE AL P.R.G. N°55

*Variante al Regolamento Edilizio,
ex art. 50, comma 4, lettera l), della L.R. n°61/85*

QUADRO DI RAFFRONTO TESTO VIGENTE E PROPOSTA DI VARIANTE

Nota per la lettura:
Testo vigente: (Arial 11, normale)
Testo in variante (Arial 11, ~~barrato~~/evidenziato)

Art.19 - Norme per la presentazione dei progetti

1. ... omissis.

1.bis ... omissis ...

2. ... omissis ...

3. Allegati per tutte le richieste di permesso di costruire:
... omissis ...

14. Allegati per interventi nel sottosuolo e altri interventi che necessitano di verifica di compatibilità idraulica:

a)elaborato grafico comprensivo di:

- estratti di P.R.G. (in scala 1:2000), di mappa catastale (1:1000), C.T.R. (1:2000) con esatta ubicazione del lotto e dell'edificio in oggetto;
- planimetria con la disposizione delle caditoie, della rete acque meteoriche, dei pozzetti di ispezione, eventuali invasi (in scala 1:100), frecce di flusso della rete fognaria, identificazione di tutte le superfici necessarie per la determinazione dell'invaso di compenso;
- profilo longitudinale della rete acque meteoriche dimostrante che le quote della fognatura pubblica/ fossato siano compatibili con le quote della rete interna al lotto (in scala 1:200);
- opportuni particolari costruttivi e sezioni di dettaglio in scala 1:50 – 1:20;
- sezione del fabbricato in scala 1:200, che evidenzi la presenza o assenza di piani interrati/ seminterrati;

... omissis ...

Art.19 - Norme per la presentazione dei progetti

1... omissis.

1.bis ... omissis ...

2. ... omissis ...

3. Allegati per tutte le richieste di permesso di costruire:
...omissis...

i) In tutte le sottozone territoriali omogenee, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, è fatto obbligo installare infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

... omissis ...

14. Allegati per interventi nel sottosuolo e altri interventi che necessitano di verifica di compatibilità idraulica:

b)elaborato grafico comprensivo di:

- estratti di P.R.G. (in scala 1:2000), di mappa catastale (1:1000), C.T.R. (1:2000) con esatta ubicazione del lotto e dell'edificio in oggetto;
- planimetria con la disposizione *di fatto e di progetto* delle caditoie, della rete acque meteoriche, dei pozzetti di ispezione, eventuali invasi (in scala 1:100), frecce di flusso della rete fognaria, identificazione di tutte le superfici necessarie per la determinazione dell'invaso di compenso;
- profilo longitudinale della rete acque meteoriche dimostrante che le quote della fognatura pubblica/ fossato siano compatibili con le quote della rete interna al lotto (in scala 1:200);
- opportuni particolari costruttivi e sezioni di dettaglio in scala 1:50 – 1:20;
- sezione del fabbricato in scala 1:200, che evidenzi la presenza o assenza di piani interrati/ seminterrati;
- *sezioni e profili da cui si evinca con chiarezza le quote rispetto al piano campagna delle tubazioni in uscita dalle proprietà privata al punto scarico nel corpo recettore (corso d'acqua, fossato, canale, ecc.).*

... omissis ...

Art.55 bis - Pannelli solari termici e fotovoltaici

1. Per tutte le categorie di edifici sia pubblici che privati, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica secondo le disposizioni normative vigenti.
2. L'installazione di impianti a pannelli solari termici e di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata dal Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia.

Art.61 - Raccolta rifiuti solidi

1. Nei SUA dovrà essere prevista la realizzazione di piazzole riservate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed alla raccolta differenziata prevista dalle apposite disposizioni o, nel caso di difficile realizzazione, sistemi alternativi di raccolta.
 1. bis Negli interventi edilizi diretti comportanti un aumento del numero di utenze dovranno essere previsti adeguati spazi per piazzole ecologiche qualora si tratti di:
 - a) interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di edifici residenziali comportanti un aumento superiore ad 8 unità abitative;
 - b) interventi di nuova costruzione di edifici commerciali aventi SLP (superficie lorda a pavimento) pari ad almeno mq 150;
 - c) interventi di nuova costruzione di edifici direzionali aventi SLP (superficie lorda a pavimento) pari ad almeno mq. 300.Ubicazione, dimensioni ed eventuali deroghe saranno stabilite dall'ufficio comunale competente sentito l'Ente che effettua il servizio di raccolta in relazione alla situazione della viabilità, ovvero alla facilità di accesso da parte dell'utenza e dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio, nonché in relazione alle valenze storico-architettoniche e paesaggistiche dell'immobile interessato.
 2. Lo spazio di pertinenza dovrà essere recintato su tre lati, con muro cieco e preferibilmente con quinta arborea o arbustiva sempreverde di adeguate dimensioni.
 3. La pavimentazione di dette piazzole dovrà essere impermeabile e di facile lavaggio e sanificazione oltre ad avere idonea pendenza verso caditoie collegate alla fognatura pubblica.
 4. È sempre ammessa, all'interno dei lotti, la realizzazione di spazi per il compostaggio, nel rispetto delle disposizioni comunali in materia di raccolta e conferimento di rifiuti.
 5. L'eventuale rimozione di isole ecologiche esistenti sarà possibile solamente in caso di interventi di demolizione/ nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia dell'intero immobile.

Art.55 bis - Pannelli solari termici e fotovoltaici

1. Per tutte le categorie di edifici sia pubblici che privati, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica secondo le disposizioni normative vigenti.
2. L'installazione di impianti a pannelli solari termici e di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata dal Regolamento Sostenibilità Ambientale e Bioedilizia.
3. *Per tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o in occasione di interventi finalizzati all'installazione di un nuovo impianto termico, ovvero nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico, come definita nell'allegato A del D.Lgs.n.192/05 e ss.mm. e ii., è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica in modo tale da soddisfare la copertura minima stabilita nell'allegato 3 del D.Lgs.n.28/11 e ss.mm. e ii. Qualora vengano utilizzati pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo dell'acqua calda sanitaria devono essere collocati sempre all'interno dell'edificio. In presenza di oggettivi impedimenti di carattere tecnico sulla funzionalità o sull'installazione delle fonti di energia rinnovabile, dovrà essere prodotta asseverazione del progettista dell'impianto con indicate le puntuali motivazioni a dimostrazione dell'impossibilità di ottemperare alle disposizioni del presente articolo e dovrà essere dimostrata la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.*

Art.61 - Raccolta rifiuti solidi

1. Nei SUA dovrà essere prevista la realizzazione di piazzole riservate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed alla raccolta differenziata prevista dalle apposite disposizioni o, nel caso di difficile realizzazione, sistemi alternativi di raccolta.
 1. bis Negli interventi edilizi diretti comportanti un aumento del numero di utenze **do**vrà essere acquisito il parere dell'Azienda che ha in gestione il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani **do**vranno essere previsti adeguati spazi per piazzole ecologiche qualora si tratti di:
 - a) interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di edifici residenziali comportanti un aumento superiore ad 8 unità abitative;
 - b) interventi di nuova costruzione di edifici commerciali aventi SLP (superficie lorda a pavimento) pari ad almeno mq 150;
 - c) interventi di nuova costruzione di edifici direzionali aventi SLP (superficie lorda a pavimento) pari ad almeno mq. 300.Ubicazione, dimensioni ed eventuali deroghe saranno stabilite dall'ufficio comunale competente sentito l'Ente che effettua il servizio di raccolta in relazione alla situazione della viabilità, ovvero alla facilità di accesso da parte dell'utenza e dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio, nonché in relazione alle valenze storico-architettoniche e paesaggistiche dell'immobile interessato.
 2. Lo spazio di pertinenza dovrà essere recintato su tre lati, con muro cieco e preferibilmente con quinta arborea o arbustiva sempreverde di adeguate dimensioni.
 3. La pavimentazione di dette piazzole dovrà essere impermeabile e di facile lavaggio e sanificazione oltre ad avere idonea pendenza verso caditoie collegate alla fognatura pubblica.
 4. È sempre ammessa, all'interno dei lotti, la realizzazione di spazi per il compostaggio, nel rispetto delle disposizioni comunali in materia di raccolta e conferimento di rifiuti.
 5. L'eventuale rimozione di isole ecologiche esistenti **su area privata** sarà possibile solamente in caso di **interventi di demolizione/ nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia dell'intero immobile previo parere favorevole dell'Azienda che ha in gestione il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.**

Art. 93 bis - Cabine, armadi, dispositivi di depurazione e altri manufatti tecnologici

1. I manufatti destinati ai servizi tecnologici (cabine elettriche di trasformazione, cabine per le diramazioni telefoniche, cabine telefoniche, cabine per le diramazioni della rete del gas, ecc.) possono essere realizzati in qualunque zona nel rispetto delle sole norme di Codice Civile, anche in deroga alla normativa di zona. Possono essere consentiti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità tecnica o l'impossibilità di disporre altrimenti, su aree pubbliche o sulle fasce di rispetto delle strade previo assenso degli Enti titolari e nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo assenso dell'autorità sanitaria.

2. Qualora tali manufatti siano realizzati all'interno di aree che concorrono a formare la dotazione o quantità minima di cui agli articoli da 3 a 5 del D.M. 1444/68, la superficie ad essi riservata non si considera, ai fini urbanistici, sottratta a quella dell'area.

3. Il progetto dovrà tener conto dell'inserimento architettonico e ambientale del manufatto, con particolare riguardo all'eventuale presenza di valori architettonici o paesaggistici e con preferenza per le soluzioni interrato o seminterrato o, in alternativa mascherate da siepi o alberature.

4. La realizzazione delle reti e canalizzazioni interrato è ovunque consentita, sulla base delle sole esigenze tecniche, e nel rispetto delle procedure di legge. Per le reti e le linee "aeree" o comunque visibili sono adottate soluzioni che per tracciato e caratteristiche non compromettano il territorio sotto il profilo paesaggistico o funzionale e previa VIA per gli interventi previsti dalla L.R.10/99 e s.m. e i..

5. Ubicazione, dimensionamento e configurazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di teleriscaldamento, di trasformazione e di sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Art. 93 bis - Cabine, armadi, dispositivi di depurazione e altri manufatti tecnologici

1. I manufatti destinati ai servizi tecnologici (cabine elettriche di trasformazione, cabine per le diramazioni telefoniche, cabine telefoniche, cabine per le diramazioni della rete del gas, ecc.) possono essere realizzati in qualunque zona nel rispetto delle sole norme di Codice Civile, anche in deroga alla normativa di zona **preferibilmente su aree pubbliche o sulle fasce di rispetto delle strade.** ~~Possono essere consentiti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità tecnica o l'impossibilità di disporre altrimenti, su aree pubbliche o sulle fasce di rispetto delle strade previo assenso degli Enti titolari e nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo assenso dell'autorità sanitaria.~~

2. Qualora tali manufatti siano realizzati all'interno di aree che concorrono a formare la dotazione o quantità minima di cui agli articoli da 3 a 5 del D.M. 1444/68, la superficie ad essi riservata non si considera, ai fini urbanistici, sottratta a quella dell'area.

3. Il progetto dovrà **obbligatoriamente** tener conto dell'inserimento architettonico e ambientale del manufatto, con particolare riguardo all'eventuale presenza di valori architettonici o paesaggistici e con preferenza per le soluzioni interrato o seminterrato o, in alternativa **opportunitamente** mascherate da siepi o alberature.

4. La realizzazione delle reti e canalizzazioni interrato è ovunque consentita, sulla base delle sole esigenze tecniche, e nel rispetto delle procedure di legge. Per le reti e le linee "aeree" o comunque visibili sono adottate soluzioni che per tracciato e caratteristiche non compromettano il territorio sotto il profilo paesaggistico o funzionale e previa VIA per gli interventi previsti dalla L.R.10/99 e s.m. e i..

5. Ubicazione, dimensionamento e configurazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di teleriscaldamento, di trasformazione e di sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

6 Gli impianti FTTx (Fiber to the x) dovranno essere coerenti con la convenzione sottoscritta tra Comune ed Ente gestore e le disposizioni di cui al vigente "Regolamento Impianti e Apparecchi per teleradiocomunicazioni".

TITOLO IV - NORME DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

CAPO I - NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE

Art.107. Calcolo del volume di compenso idraulico

I volumi degli invasi di mitigazione idraulica saranno calcolati secondo le seguenti formule per le zone territoriali omogenee individuate dal P.R.G.:

...omissis...

zone territoriali omogenee del P.R.G. = D, sottozone F.2-F.2.S-F.3-F.3S- F.4-F.5-F.6-F.11, P.I.R.U.E.A. : CASTELLANA - PANORAMA.

...omissis...

Art.108. Soglie dimensionali per la valutazione di compatibilità idraulica

La verifica della compatibilità idraulica è obbligatoria per ogni intervento l'approfondimento dipende dall'estensione territoriale dell'area urbanizzata:

...omissis...

Art.109. Norme su strade e piazzali

Nella costruzione di strade, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'area urbana, devono essere individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque.

Le acque raccolte su area di movimentazione e parcheggio veicoli non possono essere disperse nel sottosuolo.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è uguale o inferiore a 1500 m² l'acqua raccolta deve essere consegnata alla rete di smaltimento previo passaggio per un pozzetto di calma che deve essere pulito periodicamente.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è superiore a 1500 m² le acque di prima pioggia devono passare per un manufatto dissabbiatore e disoleatore opportunamente dimensionato, la consegna deve sempre avvenire alla rete di smaltimento superficiale. Il volume di acqua di prima pioggia è inteso come la lama d'acqua di 5 mm uniformemente distribuita su tutta la superficie pavimentata, i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate o a verde.

Nel computo dell'area a parcheggio o movimentazione veicoli, se sono utilizzate mantellate a griglia o superfici semipermeabili, l'area così pavimentata entra nel calcolo al 60% della sua estensione.

TITOLO IV - NORME DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

CAPO I - NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE

Art.107. Calcolo del volume di compenso idraulico

I volumi degli invasi di mitigazione idraulica saranno calcolati secondo le seguenti formule per le zone territoriali omogenee individuate dal P.R.G.:

...omissis...

zone territoriali omogenee del P.R.G. = D, E, sottozone F.2-F.2.S-F.3-F.3S- F.4-F.5-F.6-F.11, P.I.R.U.E.A. : CASTELLANA - PANORAMA.

...omissis...

Art.108. Soglie dimensionali per la valutazione di compatibilità idraulica

La verifica della compatibilità idraulica è obbligatoria per ogni intervento l'approfondimento dipende dall'estensione territoriale dell'area urbanizzata:

area inferiore a 20 m²

- Non necessario il parere di compatibilità idraulica;
- volume di compenso calcolato non necessario.

...omissis...

Art.109. Norme su strade e piazzali

Nella costruzione di strade, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'area urbana, devono essere individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque.

Le acque raccolte su area di movimentazione e parcheggio veicoli non possono essere disperse nel sottosuolo.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è uguale o inferiore a 1500 m² l'acqua raccolta deve essere consegnata alla rete di smaltimento previo passaggio per un pozzetto di calma che deve essere pulito periodicamente.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è superiore a 1500 m² le acque di prima pioggia devono passare per un manufatto dissabbiatore e disoleatore opportunamente dimensionato, la consegna deve sempre avvenire alla rete di smaltimento superficiale. Il volume di acqua di prima pioggia è inteso come la lama d'acqua di 5 mm uniformemente distribuita su tutta la superficie pavimentata, i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate o a verde.

Nel computo dell'area a parcheggio o movimentazione veicoli, se sono utilizzate mantellate a griglia o superfici semipermeabili, l'area così pavimentata entra nel calcolo al 60% della sua estensione.

La progettazione degli impianti di prima pioggia deve fare riferimento allo norma UNI 858-2.

CAPO II: NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Art.118. Definizione idrico del reticolo

La seguente normativa si riferisce a tutti i corsi d'acqua, i canali e i fossati esistenti nel territorio comunale di Treviso.

Art.119. Fascia di tutela

La fascia minima di tutela dei canali di scolo privati posti fuori dal centro abitato è di 3 ml., mentre per i fossati demaniali è pari ad almeno 5 ml. su ambo i lati se non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, diversamente è pari a 10 ml.

La distanza è da misurare rispetto all'unghia arginale e va, in ogni caso, concordata con l'ente gestore del corso d'acqua.

In questa fascia non può essere costruito o piantumato nulla che possa inibire la possibilità di manutenzione del corso d'acqua con mezzi meccanici dalle sponde.

La distanza di rispetto dai corsi d'acqua ha valore anche per le coltivazioni e le lavorazioni rurali.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali è fatto obbligo di mantenere l'alveo del corso d'acqua sgombro da materiale estraneo o dalla vegetazione spontanea, in modo che la sezione risulti libera e l'alveo sempre ben definito. Alla stregua dei canali, devono essere manutentati anche eventuali manufatti, tombotti e ponticelli. Il materiale di derivazione dallo spurgo o dallo sfalcio deve essere prontamente rimosso dall'alveo stesso. L'utilizzo di sistemi Wellpoint di drenaggio che scaricano in canali di scolo deve essere autorizzato dal Comune di Treviso che si riserva di imporre le condizioni in funzione dello stato idraulico del corso d'acqua, in ogni caso le acque di scarico devono essere filtrate. I fossi di guardia delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati da parte dei frontisti, dei consorziati e dai proprietari limitrofi. Una volta individuato un alveo demaniale in disuso, sarà sempre onere degli stessi frontisti il ripristino alle condizioni originali.

CAPO II: NORME DI POLIZIA IDRAULICA NORME EDILIZIE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI

Art.118. Definizione idrico del reticolo

La seguente normativa si riferisce a tutti i corsi d'acqua, i canali e i fossati esistenti nel territorio comunale di Treviso.

Art.119. Fascia di tutela

La fascia minima di tutela dei canali di scolo privati posti fuori dal centro abitato è di 3 ml., mentre per i fossati demaniali è pari ad almeno 5 ml. su ambo i lati se non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, diversamente è pari a 10 ml.

La distanza è da misurare rispetto all'unghia arginale e va, in ogni caso, concordata con l'ente gestore del corso d'acqua.

In questa fascia non può essere costruito o piantumato nulla che possa inibire la possibilità di manutenzione del corso d'acqua con mezzi meccanici dalle sponde.

La distanza di rispetto dai corsi d'acqua ha valore anche per le coltivazioni e le lavorazioni rurali.

~~Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali è fatto obbligo di mantenere l'alveo del corso d'acqua sgombro da materiale estraneo o dalla vegetazione spontanea, in modo che la sezione risulti libera e l'alveo sempre ben definito. Alla stregua dei canali, devono essere manutentati anche eventuali manufatti, tombotti e ponticelli. Il materiale di derivazione dallo spurgo o dallo sfalcio deve essere prontamente rimosso dall'alveo stesso. L'utilizzo di sistemi Wellpoint di drenaggio che scaricano in canali di scolo deve essere autorizzato dal Comune di Treviso che si riserva di imporre le condizioni in funzione dello stato idraulico del corso d'acqua, in ogni caso le acque di scarico devono essere filtrate. I fossi di guardia delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati da parte dei frontisti, dei consorziati e dai proprietari limitrofi. Una volta individuato un alveo demaniale in disuso, sarà sempre onere degli stessi frontisti il ripristino alle condizioni originali.~~